

parcheggiatore abusivo - si ha il reato di estorsione solamente se l'azione per ottenere il denaro è idonea a paventare una minaccia o violenza Corte di Cassazione Penale sez.II 1/4/2010 n. 12762

(omissis)

Sul ricorso proposto dalla difesa di Mi. Be. avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 03.09.2009 ( che ha confermato la misura ) depositata in data 07.09.2009; Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere ....; Sentita la requisitoria del sostituto procuratore generale ..... il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, osserva: Con ordinanza del 26.08.2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania dispose la custodia domiciliare di Mi. Be., indagato per il reato di cui agli articoli 56, 629 c.p. (tentata estorsione) . Avverso tale provvedimento la difesa dell'indagato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Catania, con ordinanza del 03.09.2009, la respinse. La vicenda sottesa alla misura restrittiva può essere così sintetizzata: in uno spiazzo antistante un lido balneare di Catania, non delimitato né attrezzato all'uso di parcheggio, l'indagato offriva il servizio, come per uso consolidato avviene in talune città d'Italia, di spostare le autovetture ivi lasciate in parcheggio, da coloro che trovavano comodo usufruire di tale spazio libero e non volevano avere il fastidio di doversi occupare di compiere complicate manovre per liberarsi dagli ostacoli costituiti dalle autovetture degli altri fruitori di quello stesso spiazzo; costoro, confidando nei servizi del Mi., gli affidavano macchina e chiavi perché provvedesse alle necessità create da un parcheggio non regolamentato. .. Francesco, prima di recarsi nello stabilimento balneare, invece, non ritenne opportuno pagare l'obolo di un euro per la sorveglianza della sua autovettura né di consegnare le chiavi al Mi. perché provvedesse a rendergli libera l'autovettura. Successivamente un malore della moglie costrinse il ... ad abbandonare lo stabilimento balneare e a cercare di liberare l'autovettura dalle macchine che nel frattempo si erano posteggiate nello spiazzo e che gli impedivano l'uscita. Pertanto intimò al Mi. di spostare le autovetture, con le chiavi che gli avevano affidato i proprietari delle autovetture, proprio perché provvedesse ad effettuare quel servizio. Il Mi. , però, per provvedere in tal senso, pretendeva prima il pagamento di un euro. .... ritenne opportuno, invece, chiamare la Polizia evidentemente ravvisando ingiusta la pretesa del Mi. Ricorre il difensore dell'indagato deducendo: 1) erronea applicazione di norme penali e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in tema di esigenze cautelari. Lamenta il ricorrente che i fatti denunciati non possono essere ricondotti alla fattispecie della tentata estorsione, mancandone gli elementi costitutivi. In particolare non può essere ravvisata una idonea minaccia nell'invito formulato dal Mi. a rivolgersi ai proprietari delle autovetture che ostacolavano l'autovettura del ... né la contestata, in ragione di specifici indici di pericolosità ai fatti per cui si procede. Annulla l'impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. (omissis)